



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pensione con 15 anni di contributi, può essere integrata al minimo?

Autore: Noemi Secci | 23/03/2017



Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi, deroghe Amato e all'Opzione Dini: è possibile integrare il trattamento al minimo?

Ho diritto alla pensione con 15 anni di contributi: vorrei sapere se l'Inps me la integrerà o no al minimo.

La possibilità di andare in **pensione** con **15 anni di contributi** è un'eccezione in vigore ancora oggi, prevista sia dalla **Legge Amato [1]** che dalla **Legge Dini [2]**. Le due normative, però, sono molto diverse tra loro: in particolare, la Legge Amato consente l'**integrazione al minimo** della pensione, mentre la Legge Dini consente di optare per la pensione con 15 anni di contributi senza la possibilità di integrare il trattamento al minimo; quel che è peggio, è che la pensione, per chi sceglie l'**opzione Dini**, deve essere inoltre ricalcolata col **sistema contributivo**, altamente penalizzante.

Ma procediamo per ordine e vediamo, innanzitutto, come funziona l'integrazione al trattamento minimo e quali sono i requisiti per pensionarsi con 15 anni di contributi.

Integrazione al minimo: che cos'è

L'**integrazione al trattamento minimo** è una prestazione che l'Inps riconosce a chi ha una pensione molto bassa, al di sotto del cosiddetto minimo vitale, pari, nel 2017, a **501,89 euro** mensili.

In pratica, con l'integrazione al minimo, l'importo della pensione viene alzato sino ad arrivare a 501,89 euro mensili, per 13 mensilità.

Non tutte le prestazioni sotto la **soglia minima** possono essere, però, integrate, perché per alcuni trattamenti l'integrazione al minimo è esclusa. Inoltre, per aver diritto all'incremento è necessario rispettare determinati requisiti di reddito.

Integrazione al minimo: requisiti di reddito

In particolare, chi non è sposato, o risulta legalmente separato o divorziato, ha **diritto all'integrazione** al minimo:

- in misura piena, se possiede un reddito annuo non superiore a **6524,07 euro**;
- in misura parziale, se possiede un reddito annuo superiore a 6524,07 euro, sino a **13049,14 euro** (cioè sino a due volte il trattamento minimo annuo).

Se il reddito supera la soglia di **13.049,14 euro**, non si ha diritto ad alcuna integrazione.

Chi risulta **sposato** ha dei **limiti di reddito** più alti, ai fini dell'integrazione al minimo, ma deve considerare anche il reddito del coniuge. In particolare si ha diritto all'integrazione:

- **piena**, se il reddito annuo complessivo proprio e del coniuge non supera **19573,71 euro** ed il reddito del pensionato non supera i **6524,07 euro**;
- **parziale**, se il reddito annuo complessivo proprio e del coniuge supera i 19.573,71 euro, ma non supera i **26098,28 euro** (cioè sino a quattro volte il trattamento minimo annuo) ed il reddito del pensionato non supera i **13049,14 euro** (deve essere applicato un doppio confronto, tra limite personale e coniugale: l'integrazione applicata è pari all'importo minore risultante dal doppio confronto).

Se il reddito personale e del **coniuge** supera i **26098,28 euro**, o se il solo reddito **personale** supera la soglia di **13049,14 euro**, non si ha diritto ad alcuna integrazione.

Le tre deroghe Amato

Veniamo ora alla possibilità di pensionarsi con **15 anni** di contributi fruendo della Legge Amato: per ottenere questa possibilità non è necessario alcun ricalcolo contributivo della pensione e si può applicare, come già detto, l'**integrazione al minimo**. Bisogna, però, rientrare in una delle cosiddette tre deroghe.

Prima deroga: 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992

Secondo la prima deroga, è possibile pensionarsi con 15 anni di contribuzione se si possiedono 15 anni di contributi (**780 settimane**) collocati prima del **31 dicembre 1992**; a tal fine sono utili **tutti i contributi**: volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione, nonché quelli versati all'**estero**, se si tratta di contribuzione versata in un Stato membro dell'Unione Europea o legato all'Italia da una convenzione o da un accordo in materia di sicurezza sociale.

Per fruire della deroga è necessario poter far valere una posizione assicurativa nel Fondo lavoratori **dipendenti** o nelle gestioni speciali dei **lavoratori autonomi** dell'Inps, o in ambedue. La deroga si applica anche agli iscritti **ex Inpdap, ex Enpals, ex Ipost**.

Seconda deroga: autorizzazione ai versamenti volontari precedente al 31 dicembre 1992

La **seconda deroga Amato** prevede la possibilità di pensionarsi con 15 anni di contributi, se si è stati autorizzati al versamento dei **contributi volontari**, con un provvedimento di **autorizzazione** anteriore al 31 dicembre 1992.

La deroga vale per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dell'Inps e per gli iscritti ex Enpals (non per gli iscritti all'ex Inpdap ed all'ex Ipost).

Per pensionarsi con questo beneficio, è sufficiente che risulti un'autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria anteriore al 31 dicembre 1992, mentre non è necessario che risultino versati dei **contributi volontari**. Per raggiungere i 15 anni di contribuzione, anche in questo caso, sono utili **tutti i contributi**: volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione, nonché quelli versati all'estero, se si tratta di contribuzione versata in un Stato UE o convenzionato con l'Italia.

Terza deroga: 25 anni di anzianità assicurativa e 10 anni non interamente lavorati

La terza deroga Amato prevede la possibilità di pensionarsi con **15 anni di contributi**, per i soli lavoratori **dipendenti**, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della medesima, se si possiedono:

- **25 anni di anzianità assicurativa** (vale a dire che il primo contributo deve essere versato almeno 25 anni prima della data di maturazione dei requisiti per la pensione: può essere contato qualsiasi contributo, a tal fine, anche per attività di lavoro autonomo o svolte all'estero in un Paese Ue o convenzionato);
- **15 anni di contribuzione**: nel computo dei 15 anni valgono i soli contributi **da lavoro dipendente** versati all'Assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della stessa;
- almeno **10 anni** lavorati per periodi **inferiori alle 52 settimane**; non sono considerati tali gli anni lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali, a causa del fatto che il **part time** non arrivi a coprire tutte le 52 settimane per retribuzione inferiore al minimale (pari a 200,76 euro settimanali nel 2017); al contrario, un'annualità può risultare interamente coperta da contribuzione, ma non interamente lavorata, ad esempio a causa di un periodo di **disoccupazione** indennizzato durante il quale sono accreditati i contributi figurativi. Sono utili a tal fine anche gli anni in cui il lavoratore risulta iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato (cosiddetti **otd**).

Pensione 15 anni: a quale età

Per quanto riguarda i parametri di **età** per accedere alla Deroga Amato, secondo una nota circolare **Inps [3]** non è possibile beneficiare dei requisiti precedenti alla

Legge Fornero, ma è necessario utilizzare i requisiti stabiliti dalla Riforma.

Attualmente, dunque, è possibile pensionarsi:

- con **66 anni e 7 mesi** di età, se uomini o lavoratrici pubbliche;
- con **65 anni e 7 mesi** di età, se lavoratrici dipendenti del settore privato;
- con **66 anni e 1 mese** di contributi, se lavoratrici autonome.

Dal **1° gennaio 2018**, i requisiti saranno uguali per tutti e pari a 66 anni e 7 mesi; nel biennio 2019-2020 non dovrebbero subire l'aumento automatico a 66 anni e 11 mesi, in quanto l'Istat, nell'ultimo anno, ha riscontrato dei decrementi dell'aspettativa di vita.

Pensione 15 anni: a quanto ammonta

Per quanto riguarda il **calcolo della pensione**, questa non subisce **penalizzazioni**. L'assegno, in particolare, è determinato:

- col **calcolo retributivo** (che si basa sugli ultimi anni di stipendio e sulle settimane versate sino al 31 dicembre 1992 e dal 1993 al 2011), per i periodi collocati sino al 31 dicembre 2011, per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
- col **calcolo misto**, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: il calcolo misto è composto dal:
 - calcolo retributivo, per i periodi sino al 31 dicembre 1995 (in questo caso si basa sugli ultimi anni di stipendio e sulle settimane versate sino al 31 dicembre 1992 e dal 1993 al 1995);
 - calcolo contributivo, dal 1996 in poi: il calcolo contributivo si basa sui versamenti accreditati e rivalutati, trasformati in assegno di pensione da un coefficiente che aumenta con l'età.

Pensione 15 anni: Opzione Dini

Per chi non possiede i requisiti della Deroga Amato, è possibile pensionarsi con 15 anni di contributi usufruendo dell'**Opzione contributiva Dini [2]**.

Può fruire dell'Opzione chi:

- possiede **meno di 18 anni** di contributi, ma almeno un contributo, al 31 dicembre 1995;
- possiede **almeno 5 anni** di contributi dal 1996 in poi.

L'età per il pensionamento è quella attualmente valida per la pensione di vecchiaia, come sopra esposta: il trattamento di pensione è calcolato col metodo interamente **contributivo**, che risulta penalizzante rispetto al retributivo, in quanto non si basa sugli ultimi stipendi ma sui versamenti effettivi. Inoltre, come abbiamo detto, non è integrabile al minimo.

Non esiste, comunque, una penalizzazione fissa determinata dal ricalcolo contributivo, perché questa dipende dalla carriera lavorativa dell'interessato e può variare parecchio, a seconda delle ipotesi.

Note

[1] D.lgs 503/1992 **[2]** L. 335/1995. **[3]** Inps Circ. n. 16/2013.